

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", si sono determinati numerosi quesiti e richieste di chiarimenti da parte di Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria, operatori del settore e singoli cittadini. Fermo restando che, trattandosi di norme statali, ogni chiarimento è fornito a titolo meramente collaborativo e fatto salvo ogni diverso intervento di fonte governativa, Regione e ANCI ritengono utile fornire le seguenti interpretazioni circa i quesiti più ricorrenti.

Per lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, le disposizioni di riferimento sono costituite da:

- l'art. 1, comma 1, del D.L. 52/2021, secondo cui "*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021*";
- l'art. 4 dello stesso D.L. 52/2021 che stabilisce, al comma 1, che "*Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (...), ferma restando senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati*" e al comma 2 che "*Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida (...)*";
- l'art. 27 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, limitatamente alle parti non diversamente disciplinate dal D.L. 52/2021;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 0029851 del 24/04/2021;
- le faq pubblicate sul sito istituzionale del Governo.

1) Per attività dei servizi di ristorazione (come previsto all'art.4 del D.L. 52/21) devono intendersi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;

2) a partire dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono aperti tutti gli esercizi, nei quali è possibile il consumo al tavolo effettuato esclusivamente all'aperto, anche a cena, dalle ore 5:00 alle ore 22:00;

3) nella definizione di "consumo all'aperto", deve intendersi quello effettuato in esercizi dove i tavoli all'aperto sono posti, oltre che in spazi senza alcuna copertura o con

coperture mobili (ombrelloni, tende, etc.), anche in quelli dotati di ogni tipo di struttura esterna che garantisca un cospicuo e continuo ricambio dell'aria;

4) dal 1° giugno, nella zona gialla, in qualsiasi esercizio il consumo al tavolo si potrà effettuare anche al chiuso, ma solo dalle ore 5:00 alle ore 18:00;

5) il consumo al tavolo, sia all'aperto che al chiuso, è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo. Il numero dei commensali può essere superiore nel caso in cui siano tutti conviventi;

6) il consumo al banco è da ritenere consentito soltanto "*in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto*", come riportato dalla Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 0029851 del 24/04/2021, e pertanto solo se il banco sia accessibile direttamente dall'esterno del locale o posto interamente all'aperto;

7) dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

8) la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è effettuata senza limiti di orario, ma limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

9) nelle zone gialle, dalle ore 5:00 alle ore 22:00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, da parte di tutti gli esercizi, come risulta dalla faq pubblicata il 30/04/2021 sul sito istituzionale del Governo. Coerentemente, altra faq riferita alla zona arancione conferma che, invece, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, tale attività è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3);

10) la ristorazione con consegna a domicilio è sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

11) continuano a essere consentite, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida applicabili, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.